

Comunicazione relativa alla clausola beneficiaria per capitali in caso di decesso

Il presente formulario vi consente di comunicarci il nominativo delle persone da voi indicate come beneficiarie per i capitali in caso di decesso, di modificarne l'eventuale ordine o di specificare con maggior precisione i beneficiari all'interno di un gruppo. Siete pregati di prestare attenzione alle possibilità a disposizione secondo l'ordine di successione dei beneficiari riportato nel vostro regolamento di previdenza.

1 Dati personali

Per potervi identificare, abbiamo bisogno di uno dei tre dati seguenti:

Nome del datore di lavoro

Numero del contratto

Numero AVS

Inoltre, necessitiamo dei seguenti dati:

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, luogo, paese

Data di nascita

Stato civile

celibe/nubile coniugato/a divorziato/a vedovo/a unione registrata
 unione domestica sciolta

Telefono privato

E-mail

2

Beneficiario

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, luogo,
paese

Data di nascita

Luogo d'origine

Stato civile

- celibe/nubile coniugato/a divorziato/a vedovo/a unione registrata
 unione domestica sciolta

3

Motivazione della clausola beneficiaria

Per un eventuale versamento al beneficiario sono determinanti in ogni caso i rapporti al momento del decesso della persona assicurata e le condizioni quadro giuridiche applicabili in quel momento.

- Vivo assieme al beneficiario, con il quale intrattengo una relazione di tipo coniugale.
 In caso di mio decesso, il beneficiario dovrà provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
 Assisto il beneficiario in misura considerevole. Segue la motivazione esatta:

- Precisazione della clausola beneficiaria (nomi, relazione con la persona, ripartizione percentuale) all'interno di un gruppo di persone ai sensi delle lett. b–g del regolamento come indicato di seguito con relativa motivazione:

- Desidero modificare l'ordine ai sensi delle lett. d–f del regolamento. Motivazione:

4 Conferma della persona assicurata

Luogo, data

Firma della persona assicurata

5 Qual è il passo successivo?

Non appena avremo ricevuto e verificato il presente formulario, provvederemo a confermarvi il ricevimento della vostra richiesta. Saremo in grado di verificare e valutare la richiesta solo al verificarsi del caso di prestazione sulla base degli elementi di diritto e di fatto di cui disporremo al momento.

Vi preghiamo di inviarci il formulario debitamente compilato e firmato per posta o via e-mail al seguente indirizzo:

Zurich Svizzera
Scanning BVG
Casella postale
8085 Zurigo
bvg@zurich.ch



Avete domande relativamente a questo formulario?

L'Help Point LPP (telefono 0800 80 80 80) è a vostra completa disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00, per rispondere a tutte le vostre domande.

Delucidazione in merito all'ordine dei beneficiari**Di norma il regolamento prevede il seguente ordine dei beneficiari:**

Hanno diritto al capitale in caso di decesso indipendentemente dal diritto successorio:

- a. il coniuge superstite; in sua mancanza
- b. i figli aventi diritto; in loro mancanza
- c. le altre persone fisiche assistite* in misura considerevole dalla persona assicurata deceduta, o la persona che ha vissuto negli ultimi cinque anni ininterrottamente in una relazione di tipo coniugale con la persona assicurata fino al decesso della stessa oppure che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; in loro mancanza
- d. gli altri figli; in loro mancanza
- e. i genitori, in loro mancanza
- f. i fratelli e le sorelle; in loro mancanza
- g. gli altri eredi legali (ad eccezione dell'ente pubblico) per la metà del capitale di decesso, al massimo tuttavia per il 50% dell'aver di vecchiaia disponibile.

In casi giustificati e se più conforme allo scopo previdenziale, la persona assicurata può modificare l'ordine delle persone aventi diritto, ai sensi delle lett. d-f. Se la persona assicurata intende avvalersi di questo diritto, invia alla fondazione una comunicazione scritta con indicazione del motivo.

Inoltre, in casi giustificati e se più conforme allo scopo previdenziale, la persona assicurata può comunicare per iscritto alla fondazione le persone aventi diritto all'interno di un gruppo e in quale misura, indicando la relativa motivazione. In assenza di una tale comunicazione e in presenza di un gruppo con più persone aventi diritto, la fondazione ripartisce in parti uguali il capitale di decesso disponibile.

Le persone beneficiarie ai sensi della lett. c saranno prese in considerazione in una distribuzione soltanto se la fondazione è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale di decesso dell'esistenza di una persona avente diritto ai sensi della lett. c. In caso contrario, non sussiste alcun diritto al capitale in caso di decesso.

Per un eventuale versamento al beneficiario sono determinanti comunque i rapporti al momento del decesso della persona assicurata. La decisione sull'ammissibilità della modifica dei beneficiari spetta alla fondazione. Una clausola beneficiaria rilasciata dalla persona assicurata è valida, salvo un'eventuale copertura posteriore, esclusivamente fino all'uscita della persona assicurata da questa previdenza per il personale.

*) Ai fini dell'attuazione della clausola beneficiaria per la persona assistita in misura considerevole (di cui alla lett. c) la giurisprudenza prevede tra l'altro il requisito seguente, che deve essere soddisfatto al momento del decesso della persona assicurata: il beneficiario deve dipendere economicamente dalla persona assicurata. Al momento del decesso e negli ultimi anni precedenti allo stesso deve aver usufruito in misura considerevole di un'assistenza regolare. Di norma tale dipendenza è ipotizzabile quando la persona assicurata ha provveduto a oltre la metà delle spese di mantenimento della persona assistita.

Nota

L'onere della prova per gli elementi di fatto che giustificano il diritto (ad es. relazione di tipo coniugale durata ininterrottamente per cinque anni, assistenza considerevole ecc.) spetta alla persona che rivendica per sé tale diritto. La valutazione della fondazione in merito all'esistenza di tali elementi di fatto si baserà sulle circostanze riscontrabili al momento del decesso della persona assicurata. Sono determinanti le condizioni quadro giuridiche applicabili al momento del decesso della persona assicurata.